

REGOLAMENTO (CE) N. 1294/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1994

che stabilisce modalità di applicazione del regime di scambi applicabile all'importazione di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che stabilisce un regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, e soprattutto il suo articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 572/91 della Commissione⁽³⁾, aveva stabilito le modalità di applicazione del regime degli elementi mobili e dazi addizionali applicabile all'importazione di certe merci che risultano dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3034/80, conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 3448/93 è abrogato alla data di entrata in vigore del regolamento della Commissione emanato in conformità dell'articolo 13 dello stesso regolamento (CE) n. 3448/93;

considerando che spetta quindi alla Commissione fissare, per certe merci cui si applica il citato regolamento, da una parte la tipologia e le caratteristiche dei prodotti di base sui quali bisogna basarsi per il calcolo degli elementi mobili e dei dazi addizionali per lo zucchero e la farina che sono loro applicabili e, d'altra parte, la quantità di ognuno di questi prodotti di base considerati come introdotti nella loro fabbricazione;

considerando che, tenuto conto delle circostanze, è necessario mantenere l'elemento mobile percepito all'importazione per il fruttosio chimicamente puro, istituito al fine di ristabilire le condizioni normali di concorrenza, dal regolamento (CEE) n. 1436/90 del Consiglio⁽⁴⁾, che modifica il regolamento (CEE) n. 3033/80⁽⁵⁾;

considerando che è opportuno che l'entità dell'elemento mobile sia allineata al prelievo applicato all'importazione di isoglucosio col quale il fruttosio può essere direttamente in concorrenza; che l'elemento mobile non dovrebbe essere applicabile alle importazioni di fruttosio originarie da paesi terzi coi quali la Comunità ha concluso un accordo commerciale preferenziale;

considerando che per evitare la percezione di importi la cui importanza economica è irrilevante, deve essere fissato un importo minimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione

per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al fine di stabilire le differenze dei prezzi previste all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93 vengono stabiliti come prodotti di base, i seguenti prodotti agricoli:

- il grano tenero,
- il grano duro,
- la segala,
- l'orzo,
- il granturco,
- il riso semi-greggio a grani lunghi, in seguito designato come «riso»,
- lo zucchero bianco,
- la melassa,
- il latte in polvere conforme alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁶⁾, qui di seguito denominato «latte scremato in polvere (PG2)»,
- il latte in polvere conforme alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 3 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79, qui di seguito denominato «latte intero in polvere (PG3)»,
- il burro conforme alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 6 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79, qui di seguito denominato «burro (PG6)».

Articolo 2

I quantitativi dei prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93 sono fissati come indicati all'allegato I a fronte di ciascuna delle corrispondenti specifiche della nomenclatura combinata cui appartengono.

(1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(2) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 7.

(3) GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 24.

(4) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9.

(5) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(6) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.